

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 104 def.

Bruxelles, 25 marzo 1992

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'accesso al mercato dei
trasporti di merci su strada nella Comunità europea
in partenza dal territorio di uno Stato membro o a
destinazione dello stesso, o in transito sul territorio
di uno o più Stati membri

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149
paragrafo 3 del trattato CEE)

RELAZIONE

1. Il 26 luglio 1991, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione dello stesso, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri.

La proposta mirava principalmente a fare adottare le misure necessarie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1841/88, che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri. Questo regolamento si prefiggeva essenzialmente la libera prestazione dei servizi e l'introduzione della licenza comunitaria senza restrizioni quantitative, in base a criteri qualitativi.

2. Il Comitato economico e sociale si è pronunciato il 27 novembre 1991.
3. Durante la seduta plenaria del 17 gennaio 1992, il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione dopo aver suggerito un certo numero di emendamenti.
4. La Commissione accetta gli emendamenti proposti dal Parlamento, che contribuiscono ad arricchire o a rendere più chiaro il testo. Pur respingendo gli emendamenti volti ad imporre determinati criteri ambientali ai veicoli oggetto della licenza comunitaria, la Commissione valuterà l'opportunità di questa impostazione tenendo presenti le esigenze ambientali a cui dovranno rispondere nel prossimo futuro i mezzi di trasporto stradali.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo all'accesso al mercato dei
trasporti di merci su strada nella Comunità europea
in partenza dal territorio di uno Stato membro o a
destinazione dello stesso, o in transito sul territorio
di uno o più Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²

visto il parere del Comitato economico e sociale³,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l'altro, l'istituzione di norme comuni applicabili ai trasporti di merci su strada fra Stati membri; che tali norme devono essere fissate in modo da contribuire alla realizzazione del mercato interno dei trasporti;

considerando che detto regime uniforme d'accesso al mercato comporta altresì la realizzazione della libera prestazione di servizi, mediante l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi basata sulla nazionalità o sul fatto di essere stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;

1 GU pm

2 GU pm

3 GU pm

considerando che il Consiglio, facendo seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 1985 nella causa 13/83¹ nonché alle conclusioni adottate il 28 e 29 giugno 1985 dal Consiglio europeo dei Capi di stato e di governo in merito alla comunicazione della Commissione sul completamento del mercato interno, ha adottato il regolamento (CEE) n. 1841/88² che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada³;

considerando che con l'adozione dell'articolo 4 bis del suddetto regolamento (CEE) n. 3164/76, modificato dal suddetto regolamento (CEE) n. 1841/88, il Consiglio ha deciso di abolire, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e per i trasporti qui contemplati, i contingenti di trasporto e di istituire un mercato libero non soggetto a restrizioni quantitative, ma fondato su criteri qualitativi che i trasportatori su strada debbono soddisfare;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 ter del suddetto regolamento (CEE) n. 3164/76, modificato dal regolamento (CEE) n. 1841/88, il Consiglio è tenuto ad adottare le misure necessarie all'applicazione del suddetto articolo 4 bis;

considerando che, per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di accesso definito dal Consiglio, è opportuno che l'esecuzione dei trasporti intracomunitari di merci su strada all'interno della Comunità sia vincolata al rilascio di un'autorizzazione comunitaria di trasporto non soggetta a contingentamento;

considerando che occorre vigilare a che tali autorizzazioni siano concesse ai trasportatori che offrano tutte le garanzie di carattere qualitativo, necessarie per il buon funzionamento del suddetto mercato di cui trattasi;

considerando che è necessario determinare le condizioni di rilascio e ritiro di tali autorizzazioni, stabilendone il campo d'applicazione, la durata di validità e le modalità d'impiego,

1 Raccolta 1985, pag. 1556

2 GU L 163 del 30.6.1988, pag. 1

3 GU L 357 del 29.12.1976, pag. 1

considerando che un accesso al mercato basato esclusivamente su criteri qualitativi è solo un elemento del mercato interno da realizzare nel settore dei trasporti, in cui sono altrettanto importanti:

- la libertà di cabotaggio,
- l'armonizzazione in campo fiscale e sociale,
- l'armonizzazione delle norme tecniche in funzione dei criteri ambientali,
- il meccanismo di crisi,
- l'osservazione del mercato,
- l'abolizione dei controlli alle frontiere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai trasporti intracomunitari di merci su strada per conto terzi.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento s'intende per

- "trasporti intracomunitari", gli spostamenti di un veicolo, a carico o a vuoto, durante i quali il veicolo a motore passa da uno Stato membro a un altro o attraversa la frontiera tra la Comunità e un paese terzo ed il cui intero percorso, o parte di esso, si svolge sul territorio della Comunità;
- "veicoli", un veicolo a motore, un rimorchio, un semirimorchio o un complesso di veicoli accoppiati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci;

Articolo 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i trasporti di cui all'articolo 1 sono soggetti a un regime di autorizzazioni comunitarie non contingentate che abilitano i rispettivi titolari ad accedere, senza restrizioni quantitative, al mercato dei trasporti in questione.

2. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:

- sia stabilito in uno Stato membro in conformità della legislazione del medesimo,
- sia ivi abilitato, in conformità della normativa comunitaria e della legislazione di tale Stato, ad effettuare trasporti intracomunitari di merci su strada,
- sia titolare di un'autorizzazione comunitaria di trasportatore,

è autorizzato ad effettuare i trasporti di cui all'articolo 1.

Articolo 4

L'autorizzazione comunitaria di trasportatore di cui all'articolo 3 sostituisce l'autorizzazione, la licenza, il permesso o qualsiasi altro attestato che i trasportatori debbono possedere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per poter effettuare trasporti internazionali.

Articolo 5

1. Le autorizzazioni comunitarie di trasportatore di cui all'articolo 3 sono rilasciate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il trasportatore è stabilito ai sensi dell'articolo 52 del trattato CEE.
2. Le copie certificate conformi delle autorizzazioni indicate all'articolo 3 sono rilasciate dalle medesime autorità di cui al precedente paragrafo 1.
3. Le autorizzazioni debbono essere conformi al modello figurante nell'allegato, che ne stabilisce inoltre le condizioni d'impiego delle stesse. Qualora il titolare della licenza non sia il proprietario del veicolo utilizzato, il veicolo deve essere corredato di un documento che definisca il diritto del titolare della licenza sul veicolo stesso.
4. Le autorizzazioni sono intestate al nome del trasportatore, il quale non può cederle a terzi.

Ogni autorizzazione, o sua copia certificata conforme, può essere utilizzata unicamente per un veicolo alla volta. Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, essa deve scortare il veicolo a motore; essa si riferisce al complesso di veicoli accoppiati, anche qualora il rimorchio, o il semirimorchio, non sia immatricolato o ammesso alla circolazione a nome del titolare dell'autorizzazione o nel caso in cui sia immatricolato o ammesso alla circolazione in uno Stato membro diverso o in un altro Stato aderente alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

L'autorizzazione, o una sua copia certificata conforme, deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo lo richiedano.

Articolo 6

1. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo determinato. La sua validità massima è di cinque anni.
2. Un'autorizzazione la cui validità stia per scadere può essere integralmente o parzialmente rinnovata, a richiesta del titolare, per una durata massima di altri cinque anni.

Articolo 7

1. All'atto della presentazione di una richiesta di rilascio o di rinnovo di un'autorizzazione, e comunque entro un massimo di tre anni dal rilascio o dal rinnovo dell'autorizzazione, le autorità competenti verificano
 - se il trasportatore soddisfa o continua a soddisfare le condizioni di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti intracomunitari,
 - se il trasportatore adempie ai propri obblighi fiscali, sociali, tecnici e amministrativi o, nel caso di una richiesta presentata da un nuovo trasportatore, se è lecito pensare, sulla base delle disposizioni generali precedentemente approvate, che il trasportatore in questione osserverà tali obblighi, e

- se la richiesta presentata dal trasportatore è conforme alle informazioni disponibili circa le esigenze del mercato.
- 2. Le autorità competenti possono considerare una richiesta presentata da un trasportatore come non conforme alle informazioni disponibili circa le esigenze del mercato solo previo parere conforme della Commissione, da esprimersi entro due anni dall'avvio della consultazione. La Commissione trasmette il proprio parere agli altri Stati membri.
- 3. Qualora le condizioni menzionate al paragrafo 1 non siano soddisfatte, del tutto o in parte, le autorità competenti respingono la richiesta o sospendono l'autorizzazione, motivando la propria decisione, oppure subordinano il rilascio, il rinnovo o il mantenimento della licenza al rispetto di taluni obblighi specifici in attesa che tali condizioni siano realizzate.

Articolo 8

Anche qualora risultino soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, le autorità competenti possono, sulla base della legislazione nazionale esistente, previa consultazione della Commissione, subordinare il rilascio, il rinnovo o il mantenimento delle autorizzazioni a determinate condizioni, che siano giustificate da ragioni riguardanti la sicurezza o il rispetto dell'ambiente, * nonché l'applicazione delle disposizioni sociali, e siano compatibili con il diritto di stabilimento, la libera prestazione di servizi e con i principi di una concorrenza leale.

Articolo 9

Le autorità competenti ritirano l'autorizzazione qualora il trasportatore

- non soddisfi più le condizioni fissate all'articolo 3, paragrafo 2, o abbia cessato di adempiere alle condizioni e agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento;

- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione;
- sia incorso, dopo il rilascio dell'autorizzazione o in occasione di controlli periodici, in infrazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di trasporto e di circolazione, segnatamente delle norme riguardanti l'accesso al mercato, gli orari di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli, la manutenzione, l'attrezzatura e il controllo tecnico dei veicoli, le patenti di guida dei conducenti, la sicurezza della circolazione e il codice della strada e il limitatore di velocità (qualora sia obbligatorio per il veicolo in questione).

2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni in cui, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 e degli articoli 7 e 8, la licenza può essere mantenuta in via provvisoria, per un periodo non superiore a un anno, in caso di decesso o di incapacità fisica o giuridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore o della persona fisica che soddisfa alle condizioni di onorabilità e di capacità professionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c) della direttiva 74/561 (1) del Consiglio, del 12 novembre 1974.

Articolo 10

Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di autorizzazioni e il numero delle relative copie certificate conformi rilasciate dalle proprie autorità competenti nel corso dell'anno precedente.

Articolo 11

1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del suo controllo.

(1) GU L 308 del 19.11.1974, pag. 18.

A tale scopo essi si comunicano reciprocamente

- i nominativi dei trasportatori titolari di autorizzazioni, e
- il numero di copie certificate conformi di autorizzazioni rilasciate a ciascun trasportatore.

2. Allorché le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione del presente regolamento commessa dal titolare di un'autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro, lo Stato membro sul cui territorio è stata accertata l'infrazione ne informa le autorità dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione. Le autorità competenti si scambiano e comunicano alla Commissione, ogni tre mesi, tutte le informazioni in loro possesso concernenti le sanzioni irrogate per tali infrazioni, al più tardi quattro mesi dopo la data a cui una sanzione definitiva è stata pronunciata.

3. Le sanzioni di cui al paragrafo 2 debbono avere carattere non discriminatorio, commisurate alla gravità dell'infrazione e consentire in particolare l'immobilizzazione del veicolo da un minimo di due giorni a un massimo di sei giorni per le seguenti infrazioni:

superamento dell'orario di guida dei conducenti, sovraccarico del veicolo, superamento delle dimensioni autorizzate del veicolo, eccesso di velocità e inadempienze relative alla manutenzione ed all'attrezzatura tecnica obbligatoria del veicolo nonché manomissioni del limitatore di velocità (qualora sia obbligatorio per il veicolo in questione).

4. In caso di violazioni gravi e ripetute del presente regolamento la licenza è immediatamente ritirata.

Articolo 12

A decorrere dal 1° gennaio 1993 sono abrogati

- il regolamento (CEE) n. 3164/76;
- gli articoli 2 e 4 della direttiva 75/130/CEE;
- la prima direttiva del 23 luglio 1962, fatte salve le disposizioni relative ai trasporti per conto proprio di cui al punto 11 dell'allegato I;
- la direttiva 65/269/CEE;
- la decisione n. 80/48/CEE.

Articolo 13

Gli Stati membri adottano in tempo utile le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per l'esecuzione del presente regolamento e ne informano la Commissione.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(formato DIN A4)

(prima pagina dell'autorizzazione)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle, lingue ufficiali
dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione)

Stato che rilascia l'autorizzazione sigla distintiva dello Stato	Denominazione dell'autorità o dell'ente competente
---	---

AUTORIZZAZIONE¹ N°

per il trasporto intracomunitario di merci su strada per conto terzi

La presente autorizzazione abilita²

.....
.....
.....

a effettuare trasporti di merci su strada per conto terzi su tutte le relazioni di traffico tra gli Stati membri della Comunità economica europea o tra uno Stato membro e un paese terzo o ancora tra paesi terzi per il tratto percorso sul territorio della Comunità, a mezzo di un veicolo isolato o di un complesso di veicoli accoppiati, nonché a spostare tali veicoli a vuoto su tutto il territorio della Comunità.

Condizioni d'impiego:

La presente autorizzazione è valida dal al

Rilasciata a, addì³.....

1 Sigla distintiva dello stato: Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).

2 Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

3 Firma e timbro dell'autorità o ente competente che rilascia l'autorizzazione.

(b)

(seconda pagina dell'autorizzazione)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente autorizzazione è valida per il trasporto intracomunitario di merci su strada per conto terzi.

Essa autorizza ad effettuare sul territorio della Comunità e, eventualmente, alle condizioni in essa stabilite:

- trasporti tra Stati membri
- i vari trasporti seguenti per il tratto di percorso effettuato all'interno della Comunità
 - . trasporti in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo
 - . trasporti in partenza da un paese terzo e a destinazione di uno Stato membro
 - . trasporti tra paesi terzi in transito sul territorio di uno o più Stati membri
- spostamenti dei veicoli a vuoto.

La presente autorizzazione è personale e non è cedibile a terzi.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata possono ritirarla qualora il trasportatore

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego;
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione;
- sia incorso, dopo il rilascio dell'autorizzazione, in infrazioni gravi e ripetute delle norme vigenti in materia di trasporto e di circolazione, in particolare delle norme relative all'accesso al mercato, ai periodi di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e alle dimensioni dei veicoli, alla manutenzione, all'attrezzatura tecnica e al controllo tecnico dei veicoli, alla patente di guida dei conducenti, alla sicurezza della circolazione e al codice della strada.

La presente autorizzazione può essere utilizzata per un solo veicolo alla volta¹.

Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, essa deve accompagnare il veicolo trattore; essa si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non sia immatricolato o ammesso alla circolazione a nome del titolare dell'autorizzazione stessa o sia immatricolato o ammesso alla circolazione in un altro Stato membro o in uno Stato aderente alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

La presente autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo.

Essa deve essere esibita ogni qualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro sul cui territorio il veicolo circola, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

1 Per veicolo s'intende un veicolo isolato o un complesso di veicoli accoppiati.

ISSN 0254-1505

COM(92) 104 def.

DOCUMENTI

IT

07

N. di catalogo : CB-CO-92-115-IT-C

ISBN 92-77-42126-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo